



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 167/2023

RIDETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI CONSENTITE 2021-2025 PER GLI IMPIANTI NN. AUTT. 2250, 2265 E 2328 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 1 E COMMA 3 DELLA DELIBERAZIONE 23/2021

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”* ed in particolare gli articoli 19, 26, 31, 42, 46 e 47;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative Linee guida europee;

VISTA la linea guida n. 2 al regolamento delegato (UE) 2019/331 *“Guidance Document n°2 on the harmonised free allocation methodology for the EU ETS post 2020”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività;

VISTA la Linea Guida europea n. 7 al regolamento delegato (UE) 2019/331 *“Guidance Document n°7 on the harmonised free allocation methodology for the EU ETS post 2020”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e s.m.i. della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e s.m.i. della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto n. 256 del 5 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTA la deliberazione n. 124/2020 recante *“Estensione dei servizi telematici del portale ETS ai gestori degli impianti stazionari di dimensioni ridotte di cui alla delibera 16/2013”*;

VISTA la deliberazione 23/2021 e s.m.i., recante *“Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47”* e in particolare gli articoli 3 e 7 rispettivamente in tema di comunicazione annuale dei livelli di attività e conseguente rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025;

VISTO il modulo per la *“Comunicazione della variazione del livello di attività”* disponibile a portale (<https://www.ets.minambiente.it/Template?t=3>) denominato *“ALC-PE_IT_it_20210416.xls”*, la relativa funzionalità ALP, e il modulo per la *“Dichiarazione di verifica ALP”* denominato *“VR P4 ALCR_IT_en_040321.xls”*;

VISTA l'acquisizione il 18/10/2023 delle integrazioni documentali, richieste tramite portale al gestore dell'impianto n. aut. 2250, che ha consentito la chiusura dell'istruttoria (Prot.0006604.18-10-2023) per la rideterminazione delle emissioni consentite;

VISTA l'acquisizione il 18/10/2023 delle integrazioni documentali, richieste tramite portale al gestore dell'impianto n. aut. 2265, che ha consentito la chiusura dell'istruttoria (Prot.0006603.18-10-2023) per la rideterminazione delle emissioni consentite;

VISTA l'istanza del 17/10/2023 (Prot.0006597.17-10-2023) trasmessa tramite portale dal gestore dell'impianto n. aut. 2328 la cui istruttoria è conclusa positivamente;

CONSIDERATO che a partire dal 2021 i gestori degli impianti elencati in allegato 1 alla deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. che hanno optato per la metodologia A della deliberazione 119/2019, comunicano entro il 30 aprile di ogni anno i livelli di attività per sotto-impianto ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 sulla base del relativo piano della metodologia di monitoraggio approvato dall'Autorità Nazionale Competente e utilizzando il modulo disponibile

nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del portale ETS e che la relativa comunicazione inerente la variazione dei livelli di attività *“deve essere trasmessa a questo Comitato con le modalità indicate nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del portale ETS, corredata di attestato di verifica che può essere condotta anche fuori sito, rilasciato da un verificatore accreditato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della deliberazione n. 23/2021, *“nel caso di determinazione delle emissioni consentite secondo la metodologia A, il quantitativo delle emissioni consentite per l’anno di riferimento è soggetto a modifica, ovvero ad aumento o a diminuzione, coerentemente con le variazioni, se superiori al 15%, del livello di attività per sotto-impianto, come media dei livelli di attività dell’anno precedente a quello di riferimento e dell’anno a quest’ultimo precedente[...] il Comitato ETS comunica i risultati della verifica al gestore dell’impianto entro i successivi 30 (trenta) giorni”*;

VISTA la deliberazione n. 50/2021 recante *“Aggiornamento della struttura del registro nazionale dei piccoli emettitori di cui all’art. 10 della deliberazione n. 16/2013 ai sensi della deliberazione 23/2021”*;

VISTA la deliberazione n. 149/2023 recante *“Elenco delle comunicazioni del livello di attività 2022 degli impianti piccoli emettitori di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 47/2020 rese ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione n. 23/2021 e rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 ai sensi dell’articolo 3 comma 1 e comma 3 della deliberazione 23/2021”*;

VISTA la deliberazione n. 158/2023 recante *“Rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 per gli impianti nn. autt. 989 e 2169 ai sensi dell’articolo 3 comma 1 e comma 3 della deliberazione 23/2021”*;

VISTA la Relazione della Segreteria tecnica sulle comunicazioni dei livelli di attività 2022 degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. i cui gestori hanno scelto la metodologia A di cui alla deliberazione n. 119/2019 (di seguito Piccoli Emettitori met. A – PE-A) del 28/8/2023;

VISTA la Relazione della Segreteria tecnica sulle Comunicazioni dei livelli di attività 2022 degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. i cui gestori hanno scelto la metodologia A di cui alla deliberazione n. 119/2019 (di seguito Piccoli Emettitori met. A – PE-A) del 06/10/2023;

VISTA la Relazione della Segreteria tecnica sulle Comunicazioni dei livelli di attività 2022 degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. i cui gestori hanno scelto la metodologia A di cui alla deliberazione n. 119/2019 (di seguito Piccoli Emettitori met. A – PE-A) del 09/11/2023;

VISTA la “Nota inerente casi particolari ALP (PE) nn. autt. 2250, 2265 - errore inerente sotto impianti calore e rettifica emissioni bancabili su renape” della Segreteria Tecnica del 13/09/2023 sull’errata rendicontazione dei livelli di attività relativi al sotto-impianto calore e l’approvazione della medesima nel Consiglio direttivo del 12/10/2023;

CONSIDERATE le motivazioni riportate nella relazione della Segreteria tecnica del Comitato ETS sulle comunicazioni dei livelli di attività 2022 di accompagnamento alla presente deliberazione da cui discende la sospensione del procedimento inerente l’impianto n. aut. 2395;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, il 13/11/2023

DELIBERA

Art. 1

(Rideterminazione delle emissioni consentite ai sensi dell’articolo 3 commi 1 e 3 della deliberazione n. 23/2021 per gli impianti nn. autt. 2250, 2265 e 2328)

1. Sono rideterminate, ai sensi dell’art. 3 commi 1-bis e 3 della deliberazione n. 23/2021, le emissioni consentite 2023-2025 degli impianti nn. autt. 2250 e 2265 e le emissioni consentite 2022-2025 dell’impianto n. aut. 2328, i cui gestori hanno presentato la comunicazione della variazione dei livelli di attività relativa all’anno 2022, come riportato in allegato 1, e il cui esito istruttorio del procedimento è positivo.

Art. 2

(Ricalcolo emissioni bancabili degli impianti nn. autt. 2250 e 2265)

1. Sono ricalcolate nel foglio relativo alla conformità 2022 del RENAPE le “emissioni consentite bancabili da periodo precedente” degli impianti nn. autt. 2250 e 2265 che passano rispettivamente da 6.089 tCO₂ a 6.019 tCO₂ e da 1.993 tCO₂ a 1.953 tCO₂.

Art. 3

(Pubblicazione)

1. Le emissioni consentite 2023-2025 degli impianti nn. autt. 2250 e 2265, nonché le relative “emissioni consentite bancabili da periodo precedente” di cui all’articolo 2, le emissioni consentite 2022-2025 dell’impianto n. aut. 2328 di cui all’articolo 1 sono annotate nel RENAPE, conformemente alle previsioni dell’articolo 3, comma 7 della deliberazione 23/2021 e ai sensi della deliberazione n. 50/2021.
2. La presente deliberazione è pubblicata nella sezione dedicata all’attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (www.mase.gov.it) e nel Portale ETS (<https://www.ets.minambiente.it/>).
3. La pubblicazione equivale alla comunicazione al gestore prevista dal citato articolo 3, comma 7 della deliberazione 23/2021.

IL PRESIDENTE

Alessandro Carettoni



Allegato 1 (art. 1, comma 1) – Elenco delle comunicazioni degli impianti di dimensioni ridotte (“Piccoli Emettitori”) di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 47/2020 rese ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione n. 23/2021, con rideterminazione delle emissioni consentite 2022-2025 ai sensi dell’articolo 3 commi 1-bis e 3 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i.

#	AUT	Impianto	Gestore	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	Esito istruttorio
1	2250	GAMBINI GROUP SPA	GAMBINI GROUP S.P.A.	10.283	10.283	10.401	10.401	10.401	Positivo
2	2265	Ceramiche Daytona Spa	CERAMICHE DAYTONA S.P.A.	9.816	9.353	8.284	8.284	8.284	Positivo
3	2328	GRUPPO CERAMICHE GRESMALT - SITO DI VIA GARGOLA	GRUPPO CERAMICHE GRESMALT S.P.A.	10.814	10.814	5.155	5.155	5.155	Positivo